

Legge regionale 10 gennaio 1996 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 25/11/1998

**Definizione della nozione di imprenditore agricolo a titolo principale.**

**Art. 14**

*(Norme abrogative e di adeguamento della legislazione vigente)*

**1.** La legge regionale 10/1972 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogata. L'articolo 8 della legge regionale medesima continua a produrre effetti sino alla data di costituzione delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 5.

(1)

**2.** Sono abrogate le leggi regionali 10 dicembre 1982, n. 84, 11 maggio 1987, n. 11, e 25 giugno 1990, n. 27.

(2)

**3.** Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 4 della legge regionale 13 agosto 1986, n. 34, sono abrogati.

**4.** Sono abrogate le disposizioni contenenti i riferimenti alla Commissione provinciale per l'Albo professionale degli imprenditori agricoli, di cui alla legge regionale 10/1972.

(3)

**5.**

( ABROGATO )

(4)

Note:

**1** Parole aggiunte al comma 1 da art. 31, comma 2, L. R. 31/1996

**2** Parole soppresse al comma 2 da art. 84, comma 10, L. R. 13/1998

**3** Parole soppresse al comma 4 da art. 84, comma 10, L. R. 13/1998

4 Comma 5 abrogato da art. 84, comma 11, L. R. 13/1998